

# REGOLAMENTO

**LINEE DI INDIRIZZO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS N. 228/2001, E/O ART. 2 C. 134 LEGGE N. 244/2007, E/O ART. 17 LEGGE N. 97/1994 E/O ART. 14 L.R. N. 39/2000.**

## **Art. 1**

### **Finalità**

Il presente regolamento disciplina l'affidamento ad imprenditori agricoli, di lavori ai sensi dell'art. n.15 del D.Lgs.vo n. 228 del 18 maggio 2001, (e/o art. 2 comma 134) della Legge n. 244/2007, e/o art. n. 17 della Legge n. 97/1994, e/o art. n. 14 della L.R. Toscana n. 39/2000).

## **Art. 2**

### **Deroghe lavori - Precisazioni**

I lavori che possono essere eseguiti da imprenditori agricoli, in deroga alle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.vo n. 228 del 18 maggio 2001, (e/o art. 2 comma 134), della legge 244/07, e/o art. n. 17 Legge n. 97/1994, e/o art. n. 14 della L.R. Toscana n. 39/2000), sono quelli rientranti nelle tipologie di cui al successivo punto 3.

La disciplina applicabile agli appalti di cui all'art. n. 15 del D.Lgs.vo n. 228 del 18 maggio 2001, è definita ai punti 4 e seguenti, (tenuto conto del Regolamento del Comune di Pontedera, per l'affidamento dei lavori forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 74/2011).

## **Art. 3**

### **Tipologie Lavori**

I lavori che possono essere eseguiti al fine di favorire l'attività di competenza dell'Ente, relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, sono in particolare i seguenti:

- a - mantenimento in esercizio di viabilità secondarie, anche al fine di prevenire gli incendi;
- b - manutenzione di fossi e sgrondi di acque meteoriche, ivi compresa la pulizia e taglio di vegetazione nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua e dei canali, ad esclusione dei tratti arginati. (Limitatamente a lavori di notevole entità, da eseguire nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua, deve essere redatta perizia geologica di supporto),
- c - ripristino di frane, con interventi di ingegneria naturalistica. (Per lavori di notevole entità, deve essere redatta perizia geologica di supporto),
- d - rimozione di materiali rovinati,
- e - interventi forestali e manutenzione di aree verdi,
- f - mantenimento della percorribilità della viabilità sia pedonale carrabile attraverso manutenzioni ordinarie sia in occasione di eventi meteorologici particolari,
- g - interventi volti a garantire l'agibilità del paesaggio e degli spazi verdi.

## **Art. 4**

### **Limiti di spesa**

I limiti massimi di spesa per i lavori affidabili ai sensi del presente regolamento, sono i seguenti:  
Il limite massimo di spesa per i lavori affidabili ai sensi della presente Delibera e per quanto riguarda l'articolo n. 15 D.L.gs.vo n. 228/20101 è pari a € 50.000,00 annui, per ogni singolo imprenditore, ed € 300.00,00 annui per le forme associate di imprenditori agricoli che assumono l'impegno per l'esecuzione dei lavori; per quanto riguarda l'articolo n. 17 della Legge n. 97/1994 il limite massimo di spesa è determinato in € 154.000,00 annui; per quanto riguarda l'articolo 2 comma 134) della Legge n. 244/2007 è determinato in € 190.000,00 annui, mentre per quanto riguarda l'articolo n. 14 della L.R. Toscana n. 39/2000, è pari a € 50.000,00 annui, per ogni singolo imprenditore ed € 300.000,00 annui per le forme associate di imprenditori agricoli che assumono l'impegno per l'esecuzione dei lavori. Le somme si intendono al netto dell'IVA. Per forma associata si intende qualsiasi forma societaria, compresa la società semplice, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.

Le somme si intendono al netto dell'IVA..

Per forma associata si intende qualunque forma societaria, comprese le società semplici, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.

E' vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza del predetto limite di spesa.

#### **Art. 5**

##### **Procedure e competenze per l'affidamento**

Le spese per l'affidamento dei lavori di cui alla presente delibera, nei limiti dei fondi stanziati nei pertinenti capitoli di bilancio, sono disposte su proposta del Dirigente del 1°e/o 2° e/o 3° Settore, con Deliberazione di Giunta Comunale o Determinazione del Dirigente, come previsto dalla normativa vigente, con allegato lo schema di contratto di appalto da sottoscrivere.

Le spese, sia per l'affidamento, che per la loro liquidazione, pur andando in deroga alle Leggi vigenti in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 18.05.2001 n.228, seguiranno modalità previste dal vigente Regolamento del Comune di Pontedera per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 74/2011, previa attestazione/certificazione di regolare esecuzione direttamente sulla fattura, da parte del Direttore dei Lavori con visto del Responsabile del procedimento, o del Dirigente del Settore se il Responsabile del procedimento coincide con il Direttore dei Lavori.

Eventuali liquidazioni per stati di avanzamento, saranno decise in sede di contratti di affidamento.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di esecuzione e requisiti delle imprese**

I lavori possono essere eseguiti mediante l'affidamento ai soggetti di cui all'art. 15 del citato D.Lgs.vo n. 228 del 18.05.2001, (e/o articolo 17 Legge 97/1994 e/o articolo 2 comma 134), della Legge n. 244/2007, e/o articolo n. 14 della L.R. Toscana n. 39/2000), iscritti anche nell'apposito elenco provinciale tenuto dalla Provincia di Pisa.

L'affidamento dei lavori avverrà secondo i seguenti criteri, previa indagine informale tra le aziende agricole iscritte:

- precedenza di accesso alle aziende agricole collocate logisticamente in condizione di vicinanza all'area di espletamento dei lavori;
- precedenza alle imprese agricole i cui rappresentanti legali possiedano la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P) ai sensi del D.Lgs.vo n. 99/2004;
- precedenza alle imprese agricole il cui centro aziendale è ubicato in zona montana ai sensi della vigente normativa europea (per le aree montane).
- Per le cooperative la precedenza sarà determinata in base al numero degli occupati.

L'affidamento definitivo verrà formalizzato per iscritto con le aziende interessate che dovranno sottoscrivere apposito contratto con l'Amministrazione.

Di regola verrà prescelta l'impresa che ha avanzato l'offerta meno onerosa per l'Ente, salvo ragioni di carattere tecnico-economico che giustifichino la scelta di offerte diverse, in particolare ad esempio, l'attestarsi di consistenti porzioni di terreno sul corso d'acqua/nell'area oggetto di intervento. In tali ipotesi l'affidamento dovrà essere motivato per iscritto.

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione che l'impresa agricola dispone dei macchinari e della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori.

In tutti i casi gli imprenditori agricoli singoli ed associati, devono dichiarare, all'atto della stipula del contratto, di eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse delle rispettive aziende agricole, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Stante il limite massimo annuo previsto per l'affidamento dei lavori, non sono normalmente richiesti adempimenti ai fini della normativa antimafia.

#### **Art. 7**

##### **Provvedimento e comunicazione di affidamento**

I provvedimenti di cui all'art. 5 che approvano la spesa devono in ogni caso indicare in particolare:

- la causa per la quale i lavori devono aver luogo;
- l'ammontare della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;
- il riferimento alle disposizioni del D.Lgs.vo n. 228 del 18 maggio 2001, (e/o articolo 2 comma 134 della Legge n. 244/2007, e/o articolo n. 17 Legge 97/1994 e/o articolo n. 14 L.R. n. 39/2000), che

giustificano l'adozione di procedure in deroga alle vigenti disposizioni, in particolare in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 8**

##### **Verifica della regolare esecuzione**

La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata ai sensi del precedente art. 5.

#### **Art. 9**

##### **Pagamenti**

Le fatture e le note spese relative ai lavori di cui al presente Regolamento, accompagnate da copia del contratto, dal provvedimento di affidamento, dal visto di regolarità e dal certificato di regolare esecuzione nei casi in cui è previsto ai sensi del presente Regolamento, corredate dall'atto di liquidazione e dalla quietanza, sono tenute agli atti del 1°, e/o 2°, e/o 3° Settore. Per le opere che richiedono progettazione, di importo superiore a € 50.000,00, i pagamenti verranno effettuati ai sensi degli articoli 113, 114 e 116 del Regolamento (D.P.R. 554/1999).

I relativi pagamenti sono effettuati con mandati di pagamento tramite l'ufficio ragioneria/tesoreria.

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale . n. 43 del 3/7/2012**